

Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza di VIA in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 maggio 2025, n. 892 - Pasca, pres.; Rossi, est. - Edp Renewables Italia Holding S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V Procedure di Valutazione Via e Vas (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte dell'istanza di VIA in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha gito, dinanzi a questo T.A.R., per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di provvedere sull'istanza dalla stessa presentata il 06.03.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 D.lgs. n. 152/2006 in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico, denominato, "Francavilla Fontana", da realizzarsi nei Comuni di Francavilla Fontana, Grottaglie e Taranto.

A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:

-Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell'effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red. III.

In data 21.01.2025 si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura.

Alla camera di consiglio del 07.05.2023, previo avviso di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata introdotta in decisione.

In via preliminare, occorre rilevare la tempestività del ricorso alla luce della condivisa giurisprudenza secondo la quale *"si deve escludere che il termine annuale previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a., produca una decadenza sostanziale che colpisce la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo. Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio. Va soggiunto che, stante la natura del termine in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a."* (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024, Cons. Stato, Sez. V, n. 2742 del 2014, id. id. T.A.R. Molise, sez. I, 3 marzo 2025, n. 70, TAR Sardegna, Sez. I 11.4.2025, n. 310).

Parte ricorrente, nella specie, ha presentato l'istanza di che trattasi in data 06.03.2023.

La stessa, poi, ha manifestato il proprio perdurante interesse alla definizione del procedimento in esame con diffida, inviata a mezzo pec alle Amministrazioni resistenti il 15.11.2024.

Il ricorso è stato notificato e depositato il 17.01.2025.

Lo stesso è, pertanto, tempestivo.

Nel merito il ricorso è fondato.

È pacifica la sussistenza dell'obbligo di provvedere in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza per il rilascio del provvedimento di via di che trattasi; e ciò alla luce del dato letterale degli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 che pongono in capo all'Amministrazione ministeriale un obbligo autonomo di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR- PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.

Tale obbligo di provvedere è stato, più volte ribadito, dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo (TAR Puglia Bari Sez. II, n. 500/2024, in



senso conforme TAR Sicilia Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024; TAR Lazio Roma, Sez. III, 21.6.2024 n.12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024).

Nella specie, è incontestato, alla luce delle evenienze documentali in atti, che i termini procedurali stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 siano stati superati senza che l'Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento; infatti:

- il progetto avanzato dalla ricorrente rientra tra quelli inclusi nell'elenco di cui all'Allegato I-bis parte seconda del D.lgs. 152/2006;

- in data 31.05.2023 è stato dato l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA formulata dalla ricorrente;

- risultano, poi, spirati tutti i termini procedurali previsti dalla legge, ivi inclusi, quelli suppletivi individuati dall'art. 25, comma 2-*quater*, D. Lgs. n. 152/2006, per l'esercizio del potere sostitutivo.

Di contro, nulla è emerso dalle difese delle Amministrazioni resistenti, le quali si sono costituite in giudizio con memoria di mero stile.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione ministeriale in relazione all'istanza formulata dalla società ricorrente il 06.03.2023.

Conseguentemente, va condannato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il relativo procedimento, con atto espresso e motivato, entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta attorea, si nomina fin da ora il commissario ad acta, da individuarsi nella persona che sarà designata a cura del Prefetto Brindisi o un suo delegato nel termine di 15 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.

Si assegna, poi, al Commissario ad acta il termine di 45 (quarantacinque) giorni, dalla comunicazione e/o notificazione della sua nomina, per provvedere alla conclusione del procedimento di che trattasi.

Le spese, stante la peculiarità della questione, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- ordina al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull'istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

- in caso di inadempimento successivo al termine assegnato, nomina fin da ora il commissario ad acta da individuarsi nella persona che sarà designata a cura del Prefetto di Brindisi o di un suo delegato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

- assegna al commissario ad acta il termine di 45 (quarantacinque) giorni, dalla comunicazione e/o notificazione della sua nomina per provvedere alla conclusione del procedimento in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

(*Omissis*)